

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 078/CSA– RIUNIONE DEL 6 MARZO 2015

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu – Prof. Leonardo Salvemini - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RUDI GARCIA SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014).

Con decisione pubblicata sul Com. Uff n. 104 del 16.12.2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in relazione alla gara Genoa/Roma del 14.12.2014, infliggeva al sig. Rudi Garcia la sanzione del squalifica per due giornate per aver tenuto, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, una “condotta aggressiva ed intimidatoria” nei confronti del coordinatore degli stewards, sig. Enrico Meanto Cuneo “

Avverso detta decisione la A.S. Roma spa proponeva tempestivo appello deducendo, come violazione dei principi del C.G.S., l'insufficienza probatoria a supporto del provvedimento afflittivo elevato nei confronti del sig. Rudi Garcia, in quanto fondato su dichiarazioni provenienti da soggetto diverso dagli Ufficiali di Gara o dai collaboratori della Procura, ovvero da parte della stessa vittima, Enrico Meanto Cuneo (il coordinatore degli Steward dello stadio di Genova), della ipotizzata condotta aggressiva del sig. Rudi Garcia.

Non solo, secondo l'appellante, anche la stessa conferma di altro steward Fabio Penzo della dichiarazione scritta rilasciata dalla vittima ai rappresentanti della Procura, appariva irrituale. Pertanto, nel negare innanzitutto che il sig. Garcia avesse posto tali condotte ritenute aggressive, in ragione di quanto sopra, l'appellante evidenziava come le stesse dichiarazioni, poste a fondamento del provvedimento afflittivo, fossero prive di fede privilegiata dei fatti ivi narrati come invece l'ordinamento sportivo riconosce ai referti arbitrali o ai rapporti della Procura .

L'appellante concludeva chiedendo l'annullamento della sanzione e comunque una integrazione istruttoria con audizione dei testi indicati nel ricorso proposto.

Il ricorso veniva discusso nella seduta del 19.12.2014.

L'appellante, a mezzo dei legali costituiti, depositava in udienza una dichiarazione di rettifica a firma del coordinatore degli steward del Genoa sig. Enrico Meanto Cuneo, con la quale il medesimo meglio rappresentava quanto riferito e verbalizzato immediatamente dopo la gara ai rappresentanti della Procura stessa in ordine al comportamento del sig. Garcia, riqualificandolo come “movimento scomposto” e non aggressivo.

Questa Corte Sportiva d'Appello, in esito all'udienza del 19.12.2014, disponeva con ordinanza istruttoria, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito e la tutela del contraddittorio, la trasmissione del fascicolo con gli atti tutti disponibili alla Procura Federale affinché venissero più puntualmente accertati gli accadimenti oggetto del giudizio, ed acquisite le testimonianze eventualmente occorrenti, sospendendo, nelle more, l'esecutività della sanzione inflitta.

All'udienza del 6.3.2015 l'affare tornava in decisione, acquisiti gli atti e i documenti da parte della Procura federale adottati in ottemperanza alla citata ordinanza istruttoria del 19.12.2014.

Orbene, dalle evidenze raggiunte dagli stessi Procuratori federali aggiunti, delegati all'uopo, e dalle dichiarazioni da loro acquisite, contenenti la trascrizione dell'audizione del coordinatore degli steward sig. Enrico Meanto Cuneo e dei collaboratori dello stesso, sigg. Alberto Palenzona e Fabio Penzo, in ordine ai fatti contestati al Sig. Garcia, emergeva con chiarezza come le fasi di rientro negli spogliatoi subito dopo la gara Genoa-Roma in questione fossero state oltremodo concitate e confuse per il lancio di oggetti provenienti dagli spalti e per l'impossibilità di allungare il serpentine protettivo per il rientro di giocatori e addetti negli spogliatoi e che quindi alcuni atteggiamenti del sig. Garcia potessero essere stati interpretati, erroneamente, come violenti e direttamente aggressivi nei confronti degli steward, anche se in verità non sarebbero mancati stratonamenti da parte del tecnico giallorosso, per i quali in effetti non si poteva escludere, però, che fossero potenzialmente connessi al tentativo di spostare forzatamente il tunnel estensibile verso il terreno di gioco, a protezione di calciatori ed addetti dal fitto ed incivile lancio di oggetti in campo.

In conclusione, in assenza di una emergenza probatoria, anche testimoniale, connotata da sufficiente grado di certezza, circa le condotte ascritte al sig. Rudi Garcia dal Giudice di prime cure sulla base delle mere dichiarazioni (iniziali) rese ai collaboratori della Procura Federale da parte del coordinatore degli stewards genoani, il ricorso, in definitiva, deve essere accolto con annullamento della sanzione della squalifica inflitta al sig. Garcia e la restituzione della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Roma di Roma, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014).

Con ricorso in data 18.12.2014 ritualmente proposto la A.S. Roma S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie "A", seguito gara Genoa/Roma del 14.12.2014, ha inflitto la sanzione della ammenda di € 20.000,00 *"per avere suoi collaboratori ommesso di ottemperare ad una legittima richiesta formulata dai Collaboratori della Procura Federale per esigenze istruttorie"*.

Era accaduto, infatti, che al termine della gara il coordinatore degli steward in servizio presso lo Stadio aveva dichiarato ai collaboratori della Procura Federale di essere stato attinto al viso da uno sputo da un signore con la tuta della Roma a lui ignoto.

Dichiarazione, questa, confermata da altri due steward.

In considerazione di tale accadimento i Collaboratori della Procura Federale, al fine di procedere ad una ricognizione fotografica onde identificarne l'autore, avevano richiesto agli accompagnatori ufficiali della Società Roma di esibire "le tessere di riconoscimento dei tesserati presenti"; richiesta, peraltro, respinta dichiaratamente "per ordine del Direttore Generale della Società Roma".

Con i motivi scritti la ricorrente contestava la potestà inquirente della Procura Federale osservando, altresì, che la circostanza che il presunto autore del gesto indossasse una "tuta della Roma" non era certamente decisiva al fine di avere per certa l'appartenenza del responsabile al novero dei suoi tesserati.

Concludeva, pertanto, invocando l'annullamento della relativa sanzione.

Alla seduta del 19.12.2014 la Corte Sportiva d'Appello Nazionale – 1^a Sezione, competente a decidere, con ordinanza (Com. Uff. n. 35 del 19.12.2014) disponeva che la Procura Federale effettuasse opportuni accertamenti al fine di ricostruire gli accadimenti oggetto del giudizio, previa acquisizione delle testimonianze eventualmente occorrenti.

All'esito degli accertamenti istruttori supplementari espletati la Procura Federale, con relazione

trasmessa il 10.2.2015, riferiva che l'esigenza di poter disporre dei tesserini di riconoscimento dei tesserati autorizzati all'accesso all'interno del recinto di giuoco, allo scopo di effettuare una ricognizione fotografica che potesse consentire "l'eventuale identificazione del tesserato della Roma che lo steward aveva denunciato impersonalmente, non conoscendolo, per avergli sputato, attingendolo sul viso, avesse un carattere di immediatezza, anche in relazione alla freschezza del ricordo", nel senso che col trascorrere del tempo l'identificazione sarebbe stata più difficile.

Difficilmente, sostiene sempre l'organo federale inquirente, poteva pensarsi di effettuare, nel contesto animato del dopo partita, un confronto diretto con tutti i tesserati presenti in distinta.

Alla seduta del 6.3.2015, tenutasi dinnanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale – I^a Sezione – compariva il difensore della Società ricorrente, il quale illustrava i motivi già esplicitati, concludendo in conformità.

Orbene, osserva questa Corte Sportiva d'Appello che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione pecuniaria inflitta.

E', infatti, d'uopo rilevare che la richiesta dei collaboratori della Procura Federale, rivolta agli accompagnatori ufficiali della Società Roma, era comunque legittima, seppur svoltasi con modalità anomale (riconoscimento mediante richiesta di tesserini di riconoscimento da mostrare a soggetti non tesserati) e per di più in un contesto di dopo gara che la stessa Procura Federale non esista a definire come "convulso e caratterizzato da episodi di tensione".

In tal senso il mancato seguito alla richiesta degli Organi federali, pur rilevante sotto il profilo disciplinare, va opportunamente calibrato nella sua portata antiggiuridica e quindi nell'effetto sanzionatorio.

Con la conseguenza che la sanzione pecuniaria inflitta va rimodulata, in parziale accoglimento del reclamo in appello, nella misura come determinata in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Roma di Roma riduce la sanzione dell'ammenda a €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Francesco Cerini - Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE CALCIO/VIRTUS LANCIANO DEL 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 10.2.2015).

La società Frosinone Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 68 del 10.2.2015, con il quale, a seguito della gara Frosinone/Virtus Lanciano del 7.2.2015, è stata inflitta alla stessa società la seguente sanzione:

- ammenda di € 8.000,00 *"per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, indirizzato verso un Assistente numerosi sputi attingendolo alla schiena e alla nuca e rivolto al medesimo Assistente cori insultanti; per aver inoltre, un raccattapalle assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, sanzione attenuata ex art. 14 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".*

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento della sanzione irrogata ed in via subordinata una riduzione dell'ammenda stessa.

Sostiene altresì la reclamante di aver collaborato attivamente con le Forze dell'Ordine a riprova dell'attenzione e della cura prodigata al fine di educare i propri sostenitori ad un tifo corretto.

Questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenendo la gravità degli stessi e considerando altresì che non ci sono estremi per riconoscere, a titolo di esimente, ulteriori circostanze attenuanti oltre quelle già riconosciute dal Giudice di prime cure, ritenendo in definitiva congrua la sanzione come già inflitta, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 28 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio